

Allegato B – Capitolato Speciale

Procedura di affidamento sotto soglia del servizio sostitutivo di mensa aziendale reso a favore dei dipendenti del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, indetta con Determinazione del Direttore n. 161 del 21 gennaio 2020 - CIG 8178645F59, da attivarsi mediante la fruizione di buoni pasto con sistema automatizzato basato su card personali utilizzabili presso una rete di esercizi ubicati nel territorio nazionale della durata annuale, prorogabile di ulteriori dodici mesi.

Il **Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, C.F. 02120391202**, sede in Bologna, viale Masini, 36, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore e domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio (nel seguito per brevità **il Consorzio**), intende affidare il servizio sostitutivo di mensa aziendale reso a favore dei dipendenti del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, da attivarsi mediante la fruizione di buoni pasto con sistema automatizzato basato su card personali utilizzabili presso una rete di esercizi ubicati nel territorio nazionale della durata annuale, prorogabile di ulteriori dodici mesi.

Il Consorzio ha ravvisato l'opportunità di procedere all'individuazione del prestatore del servizio descritto, attraverso una procedura di affidamento sotto soglia avente ad oggetto l'acquisizione di servizi mediante procedura competitiva per importo superiore a 40.000 euro ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui art. 35 del D. Lgs. n. 50 del 2016.

CIÒ PREMESSO SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Articolo 1 Definizioni

1. Nell'ambito del presente Capitolato Speciale si intende per:

- a) **Committente:** il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea.
- b) **Documentazione:** i documenti contenuti nella busta "A".
- c) **Offerta tecnica:** il documento contenuto nella busta "B".
- d) **Offerta economica:** il documento contenuto nella busta "C".
- e) **Affidatario:** l'operatore economico che ha preso parte alla procedura di affidamento ed è risultato affidatario del servizio sostitutivo di mensa aziendale e che a tal fine sottoscrive il contratto di appalto e il presente Capitolato Speciale, obbligandosi a quanto negli stessi previsto.
- f) **Servizio sostitutivo di mensa aziendale:** il servizio sostitutivo di mensa reso a favore dei dipendenti del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, mediante la fruizione di buoni pasto con sistema automatizzato basato su card personali da utilizzare presso una rete di esercizi ubicati nel territorio nazionale.

Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione del servizio in oggetto è regolata:

- a) dalle clausole e dagli articoli del contratto di appalto e del presente Capitolato Speciale, dai suoi allegati nonché dagli altri atti indicati che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Committente e l’Affidatario;
 - b) dalle norme espressamente richiamate in materia di contratti pubblici;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - d) Regolamento relativo alle procedure di acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, applicato dal Consorzio;
2. Tutte le comunicazioni tra il Committente e l’Affidatario, relative all’esecuzione del presente sostitutivo di mensa aziendale, verranno effettuate tramite Posta Elettronica, anche Certificata (PEC) agli indirizzi che saranno indicati nel contratto che verrà stipulato tra le parti.
3. Le clausole di cui sopra sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi e regolamenti che entreranno in vigore successivamente all’aggiudicazione del servizio, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Affidatario, quest’ultima rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3

Oggetto del servizio - Durata del contratto di appalto

1. Il presente Capitolato Speciale definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione del servizio sostitutivo di mensa aziendale reso nei confronti dei dipendenti del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea.
2. Il valore facciale di ciascun buono pasto erogato è attualmente fissato in euro 5,16 (cinque/16). Giornalmente sono erogati n. 2 (due) buoni pasto del valore facciale di euro 5,16 (cinque/16) cadauno, per complessivi euro 10,32 (dieci/32), da erogarsi in favore di n. 38 dipendenti del Consorzio.
3. Con il presente atto l’Affidatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente a realizzare il servizio anzidetto come specificato nel Disciplinare e come di seguito meglio specificato.
4. Il servizio oggetto del presente Capitolato comprende le seguenti prestazioni:
 - la fornitura di un sistema informatico per la gestione, la visualizzazione e la reportistica delle transazioni elettroniche delle operazioni, l’assistenza tecnica e per la gestione delle card, lato azienda e lato beneficiario del buono pasto;
 - la predisposizione della rete degli esercizi convenzionati nel numero minimo richiesto
 - l'emissione delle card;
 - i servizi indicati nell’offerta tecnica presentata;
 - utilizzo del buono pasto nei giorni festivi e feriali;
 - l’assenza di perdita di credito residuo in caso di furto/smarrimento della card
 - l’estratto conto e saldo on line (tramite app e desktop);
 - la possibilità per il dipendente di fruizione del buono pasto tramite app e card;
5. Il prezzo offerto per il singolo buono pasto elettronico dovrà ricomprendere tutte le suddette prestazioni ed ogni altro onere eventualmente correlato.
6. Il servizio presenta carattere di omogeneità e pertanto non appare suddivisibile in lotti prestazionali.
7. L’Affidatario dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti e le procedure atte a garantire quanto indicato nel presente Capitolato e dalla documentazione che costituisce parte integrante del Contratto.
8. La durata dell’appalto è di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto.
9. Il Committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 12 (dodici) mesi. Il Committente esercita tale facoltà comunicandola all’Affidatario

mediante posta elettronica certificata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto originario.

10. Il Committente si riserva altresì la facoltà di prorogare la durata del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle procedure concorsuali di nuova procedura di affidamento, per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi, previo avviso da comunicarsi all'aggiudicatario, in forma scritta, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza contrattuale.

CARD ELETTRONICA

Il concorrente è chiamato a esporre le modalità di funzionamento del servizio nella sua completezza e, in particolare.

I tempi ed i modi di risoluzione delle problematiche connesse con l'uso della carta elettronica, metodologie di ottimizzazione dei mezzi di consegna e sostituzione della carta elettronica (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, in caso di smarrimento e smagnetizzazione)

L'Affidatario è tenuto a fornire al Consorzio Card elettroniche.

La tessera magnetica rappresentante i "buoni pasto" oggetto della presente fornitura dovrà possedere caratteristiche tali da distinguerla in maniera univoca e consentirne il facile riconoscimento all' esercente.

Ogni Card dovrà riportare le seguenti diciture:

- indicazione della ditta aggiudicataria e titolare delle convenzioni;
- numero della carta;
- matricola e/o nominativo del lavoratore.

Il costo della card e a totale ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria. La card esclude ogni forma di accumulo e monetizzazione.

I buoni pasto in formato elettronico non possono essere convertiti in denaro contante. Qualora la prestazione richiesta dall'utente sia inferiore al valore nominale del buono, essi non danno diritto a resto in denaro; qualora la prestazione richiesta dall'utente sia superiore al valore nominale del buono, la differenza sarà corrisposta dall'utente.

L'Affidatario deve garantire che i buoni pasto comportano l'obbligo da parte del titolare di regolare (in contanti o con bancomat/carta di credito o altre forme di smart payment) l'eventuale differenza tra il valore nominale del buono ed il maggior costo della consumazione richiesta.

Al personale che utilizza buoni pasto elettronici dovrà obbligatoriamente essere rilasciato lo scontrino fiscale, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge in materia.

Il Consorzio è manlevato da qualsiasi pretesa da parte dell' esercente e l'utilizzo dei buoni pasto non può dare luogo al rilascio di fattura da parte dell'esercizio nei confronti dell'Ente.

I buoni pasto emessi nei primi tre trimestri dovranno avere validità fino al termine dell'anno solare di emissione, i buoni pasto emessi nell'ultimo trimestre dovranno avere validità fino al termine dell'anno solare successivo a quello di emissione.

La fornitura iniziale delle card è pari al numero dei dipendenti in servizio presso il Consorzio al momento dell'affidamento del servizio e comunque deve avvenire entro 10 (dieci) giorni naturali dalla richiesta o nel minor termine previsto nell'offerta tecnica.

A fronte di eventuali richieste di sostituzione di Card (a titolo esemplificativo, in caso di deterioramento o malfunzionamento) o di richiesta di card di nuova emissione (a titolo esemplificativo, in caso di furto o smarrimento oppure in caso di nuovi utenti del servizio), l'Affidatario provvederà a consegnare le Card di successiva emissione secondo le modalità che saranno concordate con l'Affidatario a seguito dell'aggiudicazione del servizio sulla base dell'offerta tecnica e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta o nel minor termine previsto nell'offerta tecnica.

In caso di sostituzione di Card, l'Affidatario dovrà provvedere al blocco della Card sostituita contestualmente all'emissione della Card sostitutiva.

Nel caso di furto o smarrimento della Card sarà onere del Consorzio comunicare tempestivamente all'Affidatario tale circostanza, ed esso dovrà provvedere a bloccare la Card in oggetto nel minor termine previsto nell'offerta tecnica e comunque entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione medesima.

SISTEMA DI GESTIONE INFORMATIZZATO

L'Affidatario metterà a disposizione un sistema informatico con accesso via web ad un portale che consenta al personale del Consorzio addetto al servizio di attingere tutte le informazioni necessarie alla gestione del rapporto contrattuale.

La Società di emissione è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

L'Affidatario dovrà in ogni caso:

- istruire, prima dell'attivazione del servizio, i dipendenti del Consorzio incaricati all'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione;
- garantire che il sistema non permetta manomissioni sulle Card, sui terminali, sul sistema di raccolta, trasmissione, archiviazione e visualizzazione delle transazioni e informazioni collegate.

Il sistema di gestione del servizio elettronico dovrà consentire la tracciabilità in tutte le sue fasi di utilizzo consentendo l'identificazione dei seguenti dati:

AZIENDA:

1. codice circuito e numero di carta;
2. la ragione sociale e il codice fiscale della Società di emissione;
3. il valore facciale espresso in valuta corrente, nonché numero dei buoni caricati;
4. il termine temporale di utilizzo;

DIPENDENTE:

1. saldo;
2. transazioni;
3. termine temporale di utilizzo;
4. trovare locali convenzionati;
5. garantire la fruizione del buono pasto in giorni festivi e feriali;
6. utilizzare strumenti informatici (quali app ecc) in sostituzione della card elettronica.

I buoni pasto in formato elettronico dovranno essere accreditati sulle card elettroniche di ciascun dipendente sulla base dell'ordine effettuato dal Committente secondo le modalità concordate.

Gli accreditati dovranno avvenire entro e non oltre 72 ore dalla ricezione dell'ordine o nel minor termine previsto nell'offerta tecnica.

Alla scadenza dei buoni pasto sulle card elettroniche, l'Affidatario dovrà rinnovare in maniera automatica la scadenza della validità dei buoni scaduti, senza necessità di richiesta da parte del Committente.

Dovrà essere garantito l'utilizzo dei buoni pasto elettronici da parte dei dipendenti del Consorzio secondo le modalità previste dalle disposizioni interne consorziali.

Le spese relative alla fornitura de servizio sono a carico dell'Affidatario, comprese quelle da danni, da chiunque cagionati, o da guasti di qualsiasi tipo a cui possa essere soggetto il sistema informativo di supporto al Committente e/o di installazioni dei terminali presso gli esercizi convenzionati e ogni altro tipo di spesa che possa rendersi necessaria al regolare funzionamento del servizio i oggetto.

CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI

Il servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di esercizi convenzionati.

Più precisamente, l'Affidatario si obbliga a mettere a disposizione del personale una rete di esercizi (ristoranti, trattorie, self service, bar, alimentari, supermercati, etc.), presso i quali dovrà essere garantita la fruizione dei buoni pasto.

Occasionalmente, gli utilizzatori dei buoni pasto, utilizzeranno gli stessi anche in città differenti dalla sede amministrativa ed operativa (a titolo esplicativo ma non esaustivo, sedi della Società partecipata AlmaLaurea S.r.l.).

Numero minimo e ubicazione degli esercizi convenzionati

L'Affidatario, dovrà garantire la "spendibilità" dei buoni pasto, per l'intera durata del contratto, presso un numero non inferiore agli esercizi convenzionati indicati al Consorzio al momento della stipula del contratto ed in particolare, così ripartiti:

Città	Indirizzo
Bologna	Viale A. Masini, 36
Padova	Via Lisbona, 10
Milano	Piazza S. Maria Beltrade, 2
Roma	Via Savoia, 78
Siena	Via Valmontone, 1
Palermo	Viale delle Scienze – Università degli Studi di Palermo

In particolare, nel caso di somministrazione diretta (ristoranti, trattorie, take away, bar, etc.), la sede operativa considerata deve essere situata ad una distanza inferiore o uguale a 1,0 km calcolata secondo il tragitto più breve percorribile a piedi oppure inferiore o uguale a 10 km calcolati secondo il tragitto più breve percorribile in auto o altro mezzo idoneo allo spostamento (distanza rilevabile attraverso strumenti informatici forniti di rilevazione, quali google maps).

Per la Grande Distribuzione deve essere rispettato il requisito di almeno 5 (cinque) esercizi convenzionati nell'arco di 30 (trenta) chilometri rispetto alla sede di Bologna.

Tali esercizi dovranno avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività e dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del buono pasto presso l'esercizio).

Gli esercizi convenzionati ricompresi nella rete fornita dall'Affidatario dovranno essere tutti necessariamente provvisti delle prescritte licenze di somministrazione e delle autorizzazioni sanitarie, ed ognuno di essi dovrà garantire la fruizione, fino al valore facciale del singolo buono pasto (5,16€).

L'Affidatario garantisce che gli esercizi convenzionati, nell'espletamento del servizio, siano in regola con la normativa di riferimento per l'attività svolta con particolare riguardo a quella igienico-sanitaria; pertanto, solleva il Consorzio da ogni responsabilità per eventuali danni subiti dagli aventi diritto all'utilizzo dei buoni pasto.

Eventuali interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente comunicate.

In nessun caso l'appaltatore e gli esercizi con esso convenzionati possono assumere atteggiamenti discriminatori nei confronti degli utilizzatori del buono pasto, né possono rifiutarsi di erogare il servizio.

L'appaltatore è responsabile del corretto adempimento delle condizioni indicate nel presente Capitolato da parte degli esercizi con esso convenzionati.

A tal fine l'Affidatario dovrà rendere disponibile al Consorzio nella forma più idonea l'elenco degli esercizi commerciali con i quali ha stipulato i contratti di convenzione/affiliazione con l'indicazione della ragione/denominazione sociale dell'esercente, indirizzo, comune di appartenenza, tipologia, numero telefonico, orari di apertura e giorno di chiusura.

Oltre ai controlli nella fase precedente alla sottoscrizione del contratto, il Committente procederà ad analoghi controlli da effettuarsi in corso di esecuzione dello stesso, che a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potranno consistere nella verifica circa l'esistenza e le caratteristiche degli esercenti, nonché il rispetto delle condizioni di convenzionamento dichiarate in sede di gara. Il Committente potrà, durante l'esecuzione del contratto, effettuare controlli a campione presso gli esercizi convenzionati al fine di verificare il mantenimento in essere della convenzione ed il rispetto delle condizioni contrattuali dichiarate in sede di offerta tecnica dall'Affidatario.

Il Consorzio non assume alcun obbligo nei confronti dei titolari convenzionati e l'Affidatario si impegna a tenere il Committente esonerato ed indenne da ogni pretesa.

L'Affidatario potrà garantire, in sede di offerta, la spendibilità dei buoni pasto dallo stesso emessi anche presso un maggiore numero di esercizi, rispetto a quanto sopra indicato.

Integrazione e sostituzione degli esercizi

Il numero complessivo di esercizi dichiarato e offerto in sede di gara, per tutta la durata del rapporto contrattuale potrà variare solo in aumento e non potrà in alcun modo essere ridotto.

L'Affidatario, nel caso in cui si verificano casi di disdetta e/o scadenza e/o recesso e/o risoluzione di convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, ha l'obbligo di rendere disponibile nella forma più idonea la conoscenza di ciò.

L’Affidatario, pertanto, dovrà provvedere per tutta la durata contrattuale all’aggiornamento costante e tempestivo dell’elenco degli “Esercizi convenzionati”.

È facoltà del Committente richiedere l’elenco aggiornato in qualsiasi momento. In tal caso l’appaltatore dovrà mettere a disposizione suddetto elenco entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta o, alternativamente, sarà tenuto ad assicurarne il costante aggiornamento online.

Ai fruitori del servizio in oggetto dovrà essere assicurata, in ogni momento e per l’intera durata del contratto, la possibilità di prendere visione nonché avere tempestiva contezza di eventuali modifiche e/o aggiornamenti sulla composizione dell’elenco degli esercizi convenzionati (es. mediante applicazione per smartphone o pubblicazioni sul proprio sito internet).

L’Affidatario si obbliga a garantire, per tutta la durata del contratto nonché ad identità di condizioni proposte in sede di offerta, la fornitura dei buoni pasto anche per ulteriori dipendenti che vengano assunti successivamente all’indizione della presente gara.

Il servizio non potrà essere interrotto per alcuna ragione.

L’Affidatario non può sospendere il servizio per sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la stazione appaltante, pena la risoluzione del contratto.

MODALITA’ DI APPROVVIGIONAMENTO DEI BUONI PASTO

I costi relativi al caricamento dei buoni pasto sono a totale carico dell’Affidatario.

Il Committente provvederà a ordinare, con cadenza bimestrale, o al bisogno, in caso di necessità, la quantità dei buoni pasto occorrente avvalendosi del portale dell’affidatario al fine di adempiere all’approvvigionamento in forma elettronica.

Il Committente non risponderà delle ricariche avvenute a fronte di ordinazioni da parte di estranei o effettuate al di fuori della modalità prevista.

L’Affidatario dovrà:

- predisporre un idoneo programma o una piattaforma internet per la gestione automatizzata degli ordini e dei report sugli utilizzi dei buoni pasto elettronici effettivamente spettanti o utilizzati da ogni dipendente in funzione degli accordi fra il personale dipendente e la Stazione appaltante;
- ricaricare a distanza nel termine massimo 120 ore dalla richiesta, o nel minor termine previsto nell’offerta tecnica, a mezzo di software, il numero dei buoni pasto elettronici richiesti, convertire la scadenza dei buoni pasto elettronici scaduti in buoni validi secondo una procedura e nei tempi comunicati precedentemente in fase di attivazione.

Per la gestione di tutti i servizi a supporto della fornitura, l’Affidatario del servizio, all’atto della stipula del Contratto, avrà l’obbligo di nominare un Responsabile del Servizio che dovrà:

- garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi;
- rapportarsi con il personale preposto del Consorzio.

In caso di sua sostituzione, l’Affidatario dovrà darne tempestivamente comunicazione.

Articolo 4 **Condizioni del servizio**

1. La prestazione contrattuale dovrà necessariamente essere conforme, salvo eventuali espresse integrazioni redatte in forma scritta, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale e nell'offerta tecnica.

2. L'Affidatario riconosce al Committente il potere di accertamenti garantendo l'opportuna assistenza e senza alcun potere da parte del Committente di dare ordini al personale dell'Affidatario. L'Affidatario si impegna ad indicare le generalità del dipendente individuato come referente, al quale soltanto farà riferimento il Committente per eventuali disservizi. I referenti individuati dal Committente e dall'Affidatario saranno indicati nel contratto che verrà stipulato tra le parti.

3. L'Affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione scritta al Committente di ogni circostanza che possa influire sull'esecuzione dell'attività oggetto del servizio.

4. L'Affidatario osserva le eventuali indicazioni impartite dal Committente relative ai risultati e agli esiti attesi dall'esecuzione del presente contratto.

5. Il Committente si riserva la possibilità di chiedere una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni, senza che da parte dell'Affidatario possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.

L'Affidatario è, pertanto, impegnato a fornire alle condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione quanto richiesto nei predetti limiti. Tali variazioni saranno comunicate preventivamente all'Affidatario, entro un termine non inferiore a 60 (sessanta) giorni, onde consentire l'eventuale diversa organizzazione del servizio.

6. In ogni caso l'Affidatario:

a) si atterrà a tutte le norme di legge in tema di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, attuando le misure di sicurezza previste e fornendo ai lavoratori tutti i mezzi di prevenzione previsti, e istruendoli sui rischi dei lavori dando atto di aver ricevuto analoghe informazioni e formazione dal Committente;

b) obbligherà i lavoratori da essa utilizzati, ai sensi della successiva lett. f), ad osservare le norme di cui sopra;

c) userà e manterrà le proprie attrezzature conformi alle norme suddette;

d) garantirà il rispetto delle norme d'igiene;

e) dovrà fornire al Committente i nomi dei suoi dipendenti e di chiunque presti attività nell'ambito del presente appalto, osservando tutti gli obblighi per retribuzione e contributi risultanti dalle norme contrattuali e di legge;

f) si impegnerà a stipulare regolari contratti di lavoro con il personale impiegato nell'esecuzione del presente appalto, nel rispetto della normativa in materia e della contrattazione collettiva;

g) attuerà sotto la propria esclusiva responsabilità tutti i provvedimenti e le condizioni necessarie al rispetto delle norme e disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale.

5. In ogni caso l'Affidatario si obbliga ad osservare tutte le eventuali norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla aggiudicazione del servizio, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatari intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di cui all'art. 7) che non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di maggiorazione di compensi a tale titolo nei confronti del Committente.

7. L'Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme del contratto collettivo e delle prescrizioni tecniche di sicurezza, di igiene, sanitarie e previdenziali vigenti.

8. L'Affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente o da terzi autorizzati.

9. L’Affidatario risponderà per intero di tutti gli obblighi di natura previdenziale ed assicurativa nei confronti dei lavoratori utilizzati con qualsiasi tipologia contrattuale. Il Committente si avvale dell’art. 9, co. 1, del D. L. 28 giugno 2013, n. 76, secondo periodo, conv. in Legge n. 99 del 2013. In ogni caso, l’Affidatario sarà tenuto a rifondere al Committente eventuali oneri di qualsiasi natura che dovessero esserle addebitati in conseguenza della mancata corresponsione dei trattamenti retributivi e delle contribuzioni dovute in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Articolo 5

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni del contratto collettivo, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di retribuzioni, trattamento economico, igiene e sicurezza, disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L’Affidatario si impegna al completo adempimento degli obblighi retributivi e contributivi e si assume per intero ogni responsabilità al riguardo, anche di contenuto patrimoniale.

Inoltre, l’Affidatario si impegna a rispettare, nell’esecuzione del sostitutivo di mensa aziendale, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008, fermo restando che le attività si svolgono senza interferenza con le attività del Committente.

2. L’Affidatario si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L’Affidatario si obbliga altresì a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Con riferimento ai dipendenti, gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Affidatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

5. L’Affidatario è obbligata a qualificare legittimamente il suo rapporto con gli operatori, applicando ad ognuno di essi il relativo trattamento normativo, retributivo e previdenziale, sollevando il Committente da ogni eventuale obbligo relativo e solidale.

6. Qualsiasi inadempimento, disapplicazione o violazione alle norme del presente articolo legittima la risoluzione unilaterale del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni danno.

Articolo 6

Oneri per la sicurezza

1. In considerazione della tipologia di appalto e a seguito di specifica valutazione si segnala che non vi sono rischi di natura interferenziale tali da richiedere la previa stesura e l’inserimento del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) nei documenti di gara e contrattuali, né si ravvisano oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze (che sono quindi pari a zero).

2. L’Affidatario si farà carico all’interno dei propri costi della sicurezza degli oneri aziendali richiesti per le attività connesse all’esecuzione dell’appalto.

Articolo 7

Obbligazioni del Committente. Corrispettivo

1. I corrispettivi contrattuali in ragione dell’offerta formulata in sede di gara saranno determinati dall’Affidatario in base ai propri calcoli; sono pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Affidatario di ogni rischio e/o alea.

2. L'inadempimento da parte dell'Affidatario delle obbligazioni contrattualmente assunte autorizza il Committente a trattenere i compensi non ancora corrisposti. Rimangono, comunque, salvi il risarcimento dei danni patiti dal Committente e la risoluzione del contratto.

Articolo 8

Fatturazioni, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 7 sarà effettuato sulla base delle fatture emesse dall'Affidatario in via posticipata, ogni bimestre, conformemente a quanto previsto dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, dall'offerta tecnica presentata e dal presente capitolato. La fattura dovrà essere corredata con il dettaglio delle attività svolte e riportare l'indicazione del codice CIG della presente procedura.

2. Il Committente provvederà alla liquidazione delle fatture emesse ai sensi del co. 1 del presente articolo, previa verifica della correttezza della stessa nel termine minimo di 45 giorni fine mese o nel maggior termine previsto nell'offerta tecnica. In caso di RTI le fatture dovranno essere emesse dall'impresa capogruppo e saranno, comunque, pagate esclusivamente ad essa. In caso di subappalto, il Committente provvederà a pagare gli importi dovuti alla ditta appaltatrice aggiudicataria della procedura in oggetto.

3. Sul singolo valore del buono pasto non sarà applicata alcuna commissione unitaria, ma solo l'IVA applicata ai sensi della normativa vigente.

4. Onde poter provvedere al pagamento, il Committente accerterà dal Modello DURC. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) il versamento dei contributi INPS, dei premi e accessori INAIL del periodo precedente a quello di fatturazione da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL.

5. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Affidatario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, a commesse quali il presente appalto. Tutte le transazioni relative all'oggetto del presente contratto dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara CIG CIG 8178645F59. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati al Committente entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, con comunicazione PEC, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente suddetto, avranno effetto liberatorio.

Nello stesso termine, dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e successivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

6. Eventuali contestazioni interromperanno il termine di ammissione al pagamento fino alla loro definizione.

Articolo 9

Penali

1. In caso di ritardo su ciascuna delle scadenze previste a seguito dell'esperimento ed aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica di cui all'oggetto, ovvero di quelle migliorative proposte in sede di offerta tecnica, all'Affidatario verrà applicata una penale di euro 100 (cento/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo.

2. In ogni caso di non corrispondenza tra quanto posto in essere dall'Affidatario in sede di esecuzione del servizio e quanto dalla stessa indicato in sede di offerta tecnica, già non previsto ai commi che

precedono, all’Affidatario verrà applicata una penale di euro 150 (centocinquanta/00) per ciascuna inosservanza.

3. L’applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta in relazione alla quale l’Affidatario ha la facoltà di comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni dalla contestazione: qualora dette deduzioni non siano a giudizio del Committente accoglibili oppure non vi sia stata risposta da parte dell’Affidatario o la risposta stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’Affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

4. Il Committente, senza bisogno di diffida o formalità di sorta, potrà applicare le penali di cui al presente articolo. L’ammontare delle medesime dovrà essere corrisposto al Committente, anticipatamente alla liquidazione della fattura riferita al bimestre in cui è avvenuta l’inosservanza e/o ritardo di cui ai precedenti commi. In carenza della corresponsione delle penali, non si procederà al pagamento della sopraindicata fattura fino a quando non sarà sanato l’onere il capo all’Affidatario e il Committente potrà avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

6. L’Affidatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 10

Garanzia definitiva e capitale sociale

1. L’Affidatario si impegna ad informare il Committente circa ogni eventuale variazione della costituzione societaria e del proprio capitale sociale. Il Committente si riserva, effettuate le opportune valutazioni, di confermare o meno la prosecuzione del rapporto contrattuale.

2. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 11

Risoluzione

1. Oltre a quanto stabilito dall’art. 1453 del codice civile, il Committente, qualora rilevi che l’esecuzione delle prestazioni ritardi, per negligenza dell’Affidatario, rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale, assegna il termine di 72 (settantadue) ore entro i quali l’Affidatario deve eseguire le prestazioni medesime. Scaduto tale termine, qualora l’inadempimento permanga, il Committente ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

2. Costituiscono, altresì, causa di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- a) violazione di leggi e regolamenti, nonché del presente Capitolato Speciale qualora esplicitamente previsto;
- b) qualora venga accertata, successivamente alla stipulazione del contratto, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario nel corso della procedura di gara di cui alle premesse, ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- c) frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali e comunque ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sotteso al contratto;
- d) grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, testimoniata da ripetuti richiami scritti e dall’applicazione delle penali di cui al precedente art. 9;
- e) qualora, durante l’esecuzione del contratto, taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico

dell’Affidatario siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;

- f) per violazione dell’art. 13 del presente Capitolato Speciale;
- g) qualora sia stato depositato contro l’Affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Affidatario .

3. La risoluzione del contratto è disposta con atto del Legale Rappresentante pro-tempore del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea che il Committente comunica all’Affidatario a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). La risoluzione ha effetto dalla data di arrivo della comunicazione PEC.

Articolo 12

Recesso

1. Il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso, da comunicarsi all’Affidatario mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), di almeno 60 (sessanta) giorni ai sensi dell’art. 1671 del codice civile.
2. In questo caso l’Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

Articolo 13

Modifica del contratto. Cessione di credito

1. A pena di nullità, è vietato all’Affidatario cedere il contratto di cui al presente appalto.
2. La modifica del contratto e la cessione dei crediti sono regolate dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 14

Trattamento dei dati personali dei dipendenti del Consorzio

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento EU n. 679/2016, le cui definizioni sono qui integralmente richiamate, l’Affidatario dovrà assicurare il rispetto pieno delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, ai sensi dell’art. 28 del sopracitato Regolamento EU n. 679/2016, il medesimo Affidatario di servizi è designato come responsabile esterno del trattamento dei dati personali raccolti, elaborati e trattati per l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa, oggetto del presente Capitolato Speciale, e così come previsto dal Disciplinare di gara.
2. Qualsiasi inadempimento, disapplicazione o violazione alle norme del presente articolo legittima la risoluzione unilaterale del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni danno.

Articolo 15

Oneri e spese contrattuali

1. Sono a completo ed esclusivo carico dell’Affidatario tutti gli oneri e le spese inerenti il contratto che verrà stipulato tra il Committente e l’Affidatario, ivi incluse quelle di bollo, di copia e di registrazione ove dovute.

Articolo 16

Insussistenza di cause ostative previste dalla legislazione antimafia

1. Il Committente, prima di procedere alla stipula del contratto di appalto, provvederà, ai sensi delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia), a richiedere le informazioni di cui al suo art. 90, onde verificare che l’Affidatario sia in regola con la normativa antimafia e, in particolare, che a carico della stessa non sussista alcuna delle situazioni ostative previste.

Articolo 17

Foro Competente

1. Per tutte le questioni e le controversie relative ai rapporti tra l’Affidatario ed il Committente sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 18

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, anche in ragione della piena conoscenza delle regole di gara, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l’invalidità o l’inefficacia del medesimo nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai propri diritti che lo stesso si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato da eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà agli stessi continuando con essi a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. L’Affidatario è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e collaboratori e delle inosservanze al contratto di appalto e al presente Capitolato Speciale. L’Affidatario è inoltre direttamente responsabile contrattualmente ed extracontrattualmente dei danni derivanti a terzi per colpa imputabile ai propri dipendenti.

5. La partecipazione alla gara e la presentazione dell’offerta vincola l’Affidatario per un periodo di 60 (sessanta) giorni consecutivi. La partecipazione alla gara costituisce incondizionata accettazione di tutte le clausole contenute nel presente Capitolato Speciale, nel Disciplinare di gara, ed impegna immediatamente l’Affidatario.

Bologna, 21 gennaio 2020